

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 7 ottobre 2024, n. 548

[ID VIP 10651] - Parco agrivoltaico denominato "SOLARE APRICENA - NEOEN" di potenza pari a 20,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: NEOEN RENEWABLES ITALIA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 79924 del 30.04.2024, acquisita in data 03.05.2024 al prot. n. 212180 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 228354 del 14.05.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 252061 del 28.05.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato istanza di integrazione documentale nei termini ivi espressi;
- nota prot. n. 466496 del 26.09.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10651, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato "SOLARE APRICENA - NEOEN" di potenza pari a 20,01 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Apricena (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "NEOEN RENEWABLES ITALIA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 10651.pdf - f4afdd560615f157e7426a6e3d8b8f875a96fae3a6f50bbd73ddc4377afce

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti
PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10651

TIPOLOGIA DI PROGETTO	Impianto agrivoltaico "SOLARE APRICENA - NEOEN" e relative opere per la connessione alla RTN
POTENZA	20.013,84 kWp
UBICAZIONE	Impianto Agrivoltaico: Comune di Apricena (FG) Cavidotto esterno e Stazione Elettrica di Trasformazione: Comune di Apricena (FG)
PROPONENTE	NEOEN RENEWABLES ITALIA S.r.l.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un **impianto solare fotovoltaico** nel territorio comunale di **Apricena (FG)** di potenza pari a **20.013,84 kWp**.

L'impianto agrivoltaico, costituito da un unico grande corpo di circa **36 ha**, sarà tecnicamente connesso alla nuova SSE mediante cavo interrato AT che si estenderà per un percorso di circa 8,3 km, massimamente lungo la viabilità pubblica. L'allaccio alla Stazione Elettrica avverrà in antenna a 36 kV sulla sezione 36 kV della nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 150 kV "Apricena".



Figura 1 – Localizzazione dell'area di intervento




Figura 2 – Inquadramento generale su mappa catastale




Figura 3 – Stralcio della tavola del layout di progetto

Il PRG del Comune di Apricena colloca le opere di progetto in Zona E (Agricola). Dal punto di vista dell’attuale uso del suolo, l’intera superficie risulta **impiegata totalmente a seminativo** principalmente per la produzione di **cereali**. Negli immediati dintorni sono ampiamente diffusi seminativi e vigneti. In generale l’intera area risulta caratterizzata da una forte vocazione agricola. Oltre ad appezzamenti agricoli, poco a nord sono diffusi anche diversi siti estrattivi. Sempre nord, l’appezzamento confina con la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Poggio Imperiale.

Secondo il PPTR l’area di progetto rientra in **“Ambito 3 - Il Tavoliere”** e più nello specifico nella Figura Territoriale **“3.2 – Mosaico di San Severo”**.

Tutti i terreni interessati da progetto ricadono all’interno del foglio 15 del Comune di Apricena e sono intestati ad un unico proprietario. Nella Tabella 1 è riportato il piano particellare dettagliato:

COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
Apricena	15	14
Apricena	15	62
Apricena	15	82
Apricena	15	155

Tabella 1 – Particelle catastali dell’impianto agrivoltaico

IDONEITA’ DELL’AREA

Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

In generale l’area di progetto presenta le seguenti caratteristiche: a nord confina con la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Poggio Imperiale, vi è la presenza diffusa di diversi siti estrattivi, **oltre i 500 metri** si trovano diversi impianti eolici (E/CSG/761/1, 8H7X7E1) mentre **oltre i 300 metri** dall’area di progetto si estende la rete autostradale A14.




Figura 2 – Inquadramento area di progetto

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8 del D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica**;
- **Let. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter):**
 - Il progetto **riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
 - **Non sono previsti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
 - **VERIFICA 1:** L'area in cui **ricade** l'impianto agrivoltaico è interamente classificata come zona agricola.
 - L'area di progetto **non interferisce** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
 - L'area di progetto **non coincide** con una cava o una miniera;
 - **VERIFICA 2**
 - L'area di progetto **non coincide** con un'area interna ad un impianto industriale o ad uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'art. 268, co.1 lett. H), D.gs. 152/2006;
 - L'area di progetto pur coincidendo con un'area classificata agricola, **non è racchiusa** in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento di cui al punto precedente;
 - **VERIFICA 3:** L'area di progetto **non coincide** con un'area adiacente alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Poiché il progetto non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l'articolo c-quater.

- **Let. c quater):**
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici;
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nella fascia di rispetto (500 m) dei beni sottoposti a tutela a sensi dell'art.136, D.lgs. n.156/2006.




Figura 3 – Aree idonee ai sensi dell’Art. 20 c. 8 lett. c-quater) del D.lgs. 199/2021

L’area di progetto ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021.

NON IDONEITA’ DELL’AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L’area dell’impianto proposto **NON RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.




Figura 4 – Interferenza dell’area di progetto con le aree non idonee all’installazione di FER

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi della documentazione presentata **verifica** il rispetto, da parte della **EDILSAP S.r.l.**, degli standard internazionali ISO 9001 relativi ai sistemi di gestione della qualità. Il certificato è stato emesso dall'Organismo accreditato **Cersist S.r.l.** ed è in corso di validità.
- b) L'impianto **non prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte solare.
- c) **Non è documentato** l'uso di criteri progettuali volti a minimizzare il consumo di suolo e massimizzare l'uso delle risorse energetiche disponibili.
- d) Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) **È presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.
- a) Il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- b) **È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- c) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Non applicabile, in quanto si tratta di un impianto agrivoltaico.

Punto 16.4:

L'uso del suolo nell'intorno dell'area di progetto è caratterizzato da una forte attività agricola.

Come è possibile osservare dalla figura seguente, la **grande maggioranza dei terreni nell'area vasta ricade nella categoria dei seminativi**. Sono inoltre presenti vaste superfici occupate da vigneti ad est e a sud del perimetro di progetto, mentre gli oliveti nell'immediato intorno sono pochi e di modesta estensione. Al di là della tratta ferroviaria che lambisce l'area di intervento si sviluppano grandi siti estrattivi. **Analizzando nello specifico la documentazione di progetto, i terreni sono tutti impiegati a seminativo per la coltivazione di specie erbacee**. Al di là dell'area direttamente occupata dalle strutture dell'impianto, la realizzazione del progetto agrivoltaico non determinerà la trasformazione di uso del suolo dal momento che verranno preservati gli ordinamenti colturali presenti.



Figura 5 – Carta di uso del suolo CLC 2018

Nella figura seguente si riporta il risultato dei rilievi effettuati durante il sopralluogo agronomico (13/09/2023) sulle coltivazioni presenti nell'area con un buffer minimo di 500 m nell'intorno dei terreni di progetto (escluse le aree interdette dal passaggio della linea ferroviaria). Al momento del sopralluogo gran parte delle colture erbacee risultava già raccolta e molti terreni già lavorati per la semina; il processo di rilevazione delle colture è stato comunque possibile grazie all'analisi visiva delle stoppie e dei residui presenti in campo.




Figura 6 – Rilievo delle colture dell'area

L'impiego preponderante nell'intorno dell'area di intervento è dato da seminativi. La coltura più diffusa è il grano duro. Altre colture erbacee presenti sono risultate il cece e il girasole, anch'esse tipiche degli avvicendamenti della zona. È particolarmente diffusa la pratica dell'abbruciamento delle stoppie. Per quanto riguarda le colture legnose, la presenza di oliveti è limitata a piccoli appezzamenti isolati, mentre è notevole la diffusione di vigneti, con buone estensioni di nuovi impianti. La varietà più diffuse sono il Malvasia Bianco di Candia e il Trebbiano Bianco d'Abruzzo, allevati in parte con classici impianti a tendone ed in parte a guyot. Tenendo conto della varietà e della zona, la produzione di vino realizzata è potenzialmente una DOP San Severo.

Punto 16.5:

Il proponente non ha fornito una descrizione e rappresentazione adeguata delle opere di mitigazione e compensazione previste. Le misure indicate non appaiono sufficienti a compensare l'alterazione della percezione visiva e i potenziali impatti negativi sul paesaggio determinati dalla realizzazione del progetto in esame.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 2.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Dalla revisione della documentazione condivisa (nello specifico "REL 014 Relazione Tecnica"), l'impianto fotovoltaico soddisfa i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida Parte II art. 2.2, e può essere definito "agrivoltaico" di tipo interfilare, poiché rispetta i requisiti A e B. Anche se per questo impianto non è prevista la concessione di incentivi statali, il proponente ha deciso di rispettare il requisito B.1b relativo alla "Continuità dell'attività agricola", nonché il requisito D.2 riguardante il "Monitoraggio della continuità dell'attività agricola". Si precisa che **l'impianto non rientra nella categoria degli "impianti agrivoltaici avanzati"** e non beneficia di incentivi statali legati alle tariffe elettriche.

Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione:

$$S_{agricola} \geq 0,7 S_{totale}$$

Nel caso specifico:

- Superficie totale $S_{totale} = 23,8264$ ha
- Superficie agricola $S_{agricola} = 33,9228$ ha

da cui

- Superficie agricola $> 0,7 \times$ Superficie totale: $23,8264 > 0,7 \times 33,9228 \rightarrow 23,8264 > 23,7460$

Requisito A.1): Requisito soddisfatto.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto:

$$LAOR \leq 0,40$$

Nel caso specifico¹:

- Superficie occupata dai moduli = $9,7820$ ha
- Superficie totale impianto = $33,9228$ ha

da cui

- Superficie moduli / Superficie totale impianto = $LAOR = 9,7820 / 33,9228 = 28,84\% < 40\%$

Requisito A.2): Requisito soddisfatto.

Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli.

B.1a) Esistenza e resa della coltivazione.

$$PLV_{ante} \geq PLV_{post}$$

B.1b) Mantenimento dell'indirizzo produttivo:

$$\begin{aligned} &Indirizzo\ produttivo\ ante = Indirizzo\ produttivo\ post \\ &\quad\quad\quad oppure \\ &Reddito\ dell'indirizzo\ prod.\ ante \leq Reddito\ dell'indirizzo\ prod.\ post \end{aligned}$$

L'indirizzo produttivo esistente dell'area è misto e caratterizzato da un avvicendamento fra colture tipiche come grano duro, avena, cece e erba medica. Dal confronto con gli agricoltori, è emerso che la rotazione prevalente è grano duro consecutivo, seguito da maggese o leguminose per sovescio, con un margine lordo medio stimato di 512 euro/ha. Dopo l'installazione dell'impianto agrivoltaico, si prevede una rotazione diversa (grano duro, cece, avena, erba medica) con un margine lordo medio di 510 euro/ha. Nonostante l'eventuale ombreggiamento, la redditività agricola dovrebbe rimanere invariata, grazie all'integrazione di olivi e mandorli nelle fasce perimetrali.

Requisito B.1a): Requisito soddisfatto.

Requisito B.1b): Requisito soddisfatto.

¹ La verifica è stata condotta considerando l'impianto costituito da una singola tessera.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agrivoltaico} \geq 0,6 FV_{standard}$$

Nel caso specifico:

- $FV_{agrivoltaico} = 1,11$ GWh/ha/anno
- $FV_{standard} = 1,52$ GWh/ha/anno

Da cui

- $FV_{agrivoltaico} \geq 0,6 FV_{standard} \rightarrow 1,11 \geq 0,6 \cdot 1,52 = 1,11 > 0,91$

Requisito B.2): Requisito soddisfatto.

Requisito C): l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra. L'impianto rientra nella categoria degli agrivoltaici di Tipo 2, in quanto non prevede un'integrazione tra la produzione energetica e quella agricola, ma si limita a un utilizzo combinato del suolo interessato².

Requisito C): Requisito non soddisfatto

Requisito D): i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

L'irrigazione all'interno dell'impianto agrivoltaico non è prevista per nessuna delle specie inserite in avvicendamento. L'irrigazione sarà praticata unicamente all'esterno dell'impianto nella fascia perimetrale nei filari di alberi, applicando in ogni caso sistemi di irrigazione localizzata e tecniche di stress idrico controllato per ridurre il più possibile l'utilizzo della risorsa idrica. Si prevede ad ogni modo l'installazione di stazioni agro-meteorologiche disposte in vari punti (all'interno del campo sia fra le file di pannelli che all'esterno) per la raccolta e il confronto dei dati e degli indici ambientali, utili a definire le scelte tecniche e gestionali dell'impianto stesso. L'elaborazione dei dati raccolti consentirà di valutare l'incidenza delle strutture FV sulle principali caratteristiche di interesse agronomico (andamenti di Evapotraspirazione, potenziale idrico del suolo e irraggiamento solare).

Requisito D.1): Requisito soddisfatto.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Il sistema agrivoltaico sarà dotato di un monitoraggio per verificare la coltivazione e la continuità delle attività agricole. I risultati saranno riportati in una relazione tecnica annuale redatta da un agronomo, con allegato il quaderno di campagna contenente il piano colturale e le operazioni agricole svolte durante l'anno.

Requisito D.2): Requisito soddisfatto.

Requisito E): i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

L'impianto non beneficerà degli incentivi statali legati alle tariffe elettriche.

Requisito E): Requisito non applicabile.

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

La società proponente non si qualifica né come imprenditore agricolo né come associazione temporanea di imprese che includa almeno un imprenditore agricolo.

CONCLUSIONI

² Il proponente prevede il mantenimento di strisce di vegetazione spontanea al di sotto delle aree sottese ai pannelli garantendo la presenza di corridoi ecologici utili all'entomofauna e alla biodiversità.

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico avanzato dalla società agricola **NEOEN RENEWABLES ITALIA S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito **dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021** e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del **D.M. 10 settembre 2010** e del **R.R. 24/2010**. Inoltre, si accerta il rispetto delle **Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022**.

Dalle analisi emerge che:

- L'area di progetto è **classificata come idonee** secondo l'art. 20, comma 8, lett. **c-quater** del D. Lgs. 199/2021;
- L'area del progetto **rientra nelle zone di idoneità definite dal Regolamento Regionale n. 24 del 2010**;
- L'area è fortemente antropizzata per la presenza di numerose infrastrutture e di estese coltivazioni e per la vicinanza al complesso di cave di marmo di Apricena. La valenza ecologica risulta bassa, con pochi caratteri di naturalità;
- L'area di intervento, così come la maggior parte dei terreni circostanti, è impiegata per la coltivazione di colture erbacee annuali. Oltre ai seminativi, nei pressi dell'area sono presenti diversi vigneti di recente impianto destinati a produzioni di pregio;
- L'impianto fotovoltaico **rispetta i requisiti A e B** delle Linee Guida Parte II art. 2.2, qualificandosi come "**agrivoltaico**" di tipo interfilare. Pur non beneficiando di incentivi statali, il proponente ha scelto di rispettare anche il requisito D2 sulla continuità e monitoraggio dell'attività agricola, ma **l'impianto non è classificato come "agrivoltaico avanzato"**;
- La documentazione di progetto è insufficiente e carente di dettagli necessari per una comprensione completa e accurata del progetto. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare un'analisi adeguata sull'integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto dal **punto 16 del D.M. 10-9-2010**.